

Artigiani e Commercianti - Modalità operative per la gestione del regime agevolato dall'art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 e ss.

Artigiani e commercianti - Gestione artigiani e commercianti - Settore artigianato - Settore commercio - Lavoro autonomo - Regime contributivo agevolato - Regime dei minimi - Richiesta di adesione al regime agevolato - Modalità operative per la gestione del regime agevolato

Oggetto: Artigiani e Commercianti - Modalità operative per la gestione del regime agevolato dall'art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 e ss.

La L. 208/2015 ridefinisce i criteri e le caratteristiche del regime agevolato definito dall'art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

La richiesta per l'adesione al regime agevolato avverrà tramite istanza pervenuta attraverso apposito modulo disponibile all'interno del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti. Le domande saranno istruite in maniera automatizzata ad esclusione dei casi in cui si renda necessario l'intervento della sede. Si precisa che tutte le domande presentate per il regime agevolato dall'art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 sono state chiuse d'ufficio al 31.12.2015, l'adesione al nuovo regime agevolato è quindi sempre e comunque vincolato alla presentazione di una nuova domanda.

Il termine ultimo di acquisizione delle domande, per soggetti già esercenti attività d'impresa e/o attivi in gestione al 31/12 dell'anno precedente all'anno corrente è tassativamente il giorno 28 febbraio dell'anno di presentazione della domanda stessa (anno corrente). Conseguentemente, nel caso in cui un soggetto contribuente abbia un data di inizio attività antecedente il 31/12 dell'anno precedente all'anno corrente senza essere titolare di posizione attiva a quel giorno, la domanda di adesione al regime agevolato deve essere presentata entro il 28/2 dell'anno corrente. Si ricorda comunque che per riconoscere il regime agevolato, è necessario che alla data della presentazione la posizione debba essere attiva.

La consultazione delle domande per le quali si rende necessario l'intervento da parte della sede avverrà tramite il percorso Intranet - Processi - Artigiani e Commercianti - Sezione Gestione: Istanza presentate mediante moduli telematizzati - Adesione/Rinuncia al regime agevolato L 208/2015.

La gestione delle posizioni sarà invece possibile tramite l'accesso alle nuove funzionalità dal percorso Intranet - Processi - Artigiani e Commercianti - Sezione Gestione: Accesso alle applicazione EAP (ex AS400) reingegnerizzate - Aggiornamenti online: Imposizione Contributiva - Regime agevolato L 208/2015.

Nel dettaglio, a seguito dell'inserimento del codice azienda interessato, sono disponibili le seguenti funzionalità:

- Adesione al regime agevolato

- Adesione parziale al regime agevolato
- Rinuncia al regime agevolato
- Revoca totale dal regime agevolato
- Revoca parziale dal regime agevolato

Tali funzionalità rispecchiano perfettamente quelle già rilasciate per il regime agevolato ex art.1, commi 77-84, L. 190/2014 e descritte nel messaggio n. 1035 del 11.2.2015 a meno dell'adesione parziale che avviene sempre a fronte di una domanda presentata dal contribuente ma può essere inserita solo dalla sede essendo necessaria una valutazione amministrativa. La logica è quella dell'adesione semplice a meno del fatto che il contribuente ha un periodo di attività chiuso nell'anno e inizia una nuova attività nell'anno stesso. Se questa nuova attività si prefigura come start up è possibile inserire l'adesione al regime agevolato come parziale mettendo come data di adesione la data di inizio della start up.

In caso di iscrizione del soggetto che generi l'attribuzione di un nuovo codice azienda non si potrà godere del regime agevolato se non a fronte di presentazione di una nuova domanda.